

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 86

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1999

VERBALE N. 49

Seduta Pubblica del 30 giugno 1999

Presidenza : LAURELLI - BALDONI

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno di mercoledì trenta del mese di giugno, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 25131 al 25191, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Adalberto BALDONI il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,25 – la Presidente Luisa LAURELLI entra nell'aula e, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, la Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sottoriportati n. 40 Consiglieri:

Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Baldoni Adalberto, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Ciocchetti Luciano, Cirinnà Monica, Coscia Maria, Dalia Francesco, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gargano Simone, Gasperini Dino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Neri Luigi, Ninci Patrizia, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Rosati Antonio, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Zambelli Gianfranco.

Assenti:

Amici Alessandro, Augello Antonio, Azzaro Giovanni Paolo, Baldi Michele, Barbaro Claudio, D'Arcangelo Enzo, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Fini Gianfranco, Frattini Franco, Marroni Umberto, Mazzocchi Erder, Morassut Roberto, Panatta Adriano, Pannella Marco, Petrassi Roberto, Rauti Giuseppe Umberto, Spaziani Paolo, Spera Adriana, Thau Adalberto.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Augello, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Cirinnà,

Foschi e Germini, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori D'Alessandro Giancarlo, Del Fattore Sandro, Milana Riccardo e Montino Esterino.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Marchi in sostituzione del Consigliere Germini.

(O M I S S I S)

54^a Proposta (di iniziativa consiliare)
presentata dai Consiglieri Rosati, Galeota, Mannino, Gasperini,
Zambelli, Prestagiovanni, Augello, Ciocchetti e Baldi

La Presidente comunica che il Consigliere Gasperini, con lettera agli atti, dovendosi allontanare dall'aula, ha comunicato il ritiro della propria firma sulla proposta in esame.

Rettifica dell'art. 8, tabella 1, lettera c) della Deliberazione del C.C. n. 289/94 e adozione degli atti conseguenti.

Premesso che il D. Lgs. n. 507/93, al Capo I, ha introdotto nuove norme circa l'applicazione della «Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni».

Che il relativo Reg.to di applicazione, approvato con Deliberazione Consiliare n. 289/94 ha, in concreto, originato difficoltà e perplessità, nella sua applicazione, dando luogo ad un congruo contenzioso che, per le annualità 1994-95 e 1996, si è tradotto in diverse decine di migliaia di avvisi di rettifica ed accertamento d'ufficio, emessi a norma dell'art. 10 del precisato D. Lgs. n. 507/93 ed altre decine di migliaia, dei detti atti, sono da prevedersi per gli anni 1997 - 1998.

Che tale situazione contenziosa ha gravemente intasato gli Uffici del Servizio AA.PP. ed intensamente impegnato, per le relative notifiche, il Gruppo dei Vigili Urbani assegnati al Servizio medesimo, distraendoli dall'istituzionale compito della vigilanza.

Che la impropria lievitazione del contenzioso, a decorrere dall'anno 1994, ha assunto un'ampiezza tale da suggerire, all'Amministrazione, un'attenta riflessione sulle cause che lo hanno determinato.

Che, a tale fine, è stato affidato al Prof. F. Gallo, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3370/95, l'incarico oneroso di esprimere il proprio parere «Pro-Veritate» circa alcune questioni e, fra queste, la corretta applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Che il relativo contrasto scaturisce dall'interpretazione dell'art. 8, tabella 1, lettera c), del Reg.to Comunale – predisposto in esecuzione dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93 – secondo il quale per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette l'imposta va applicata per anno solare, prescindendo dall'effettiva esposizione del messaggio pubblicitario.

Che il rapporto finale prodotto dal Prof. F. Gallo in data 16 febbraio 1996, con il titolo «Pro-Veritate» alla lettera B) delle «conclusioni» così recita: «... l'articolo 8 del Reg.to dell'Amm.ne Comunale non appare legittimo».

Che, per altro, già la Circolare del Ministero delle Finanze n. 10/E del 17 marzo 1994 aveva chiarito che, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell'imposta per le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 12, di durata non superiore a tre mesi, doveva avvenire per ogni mese o frazione di mese in base ad una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

Che tuttavia, nonostante la su richiamata Circolare n. 10/E e l'invocato parere espresso dal Prof. Gallo, quest'ultimo è stato disatteso.

Che tale atteggiamento ha ancor più aggravata la situazione contenziosa senza assicurare alcun positivo risultato.

Che, all'inverso, i ricorsi prodotti dai contribuenti vengono accolti dalla Autorità adita, come è dimostrato dalle sentenze nn. 169 e 170/21/98 emesse il 7 maggio u.s. dalla 21^a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale, con ciò denunciando l'illegittimità della pretesa dell'Amministrazione.

Che, pertanto, si ritiene opportuno rettificare l'art. 8, tabella 1, lettera c) del Reg.to comunale, coerentemente al dettato del D. Lgs. n. 507/93, considerato che, come ricordato nelle sopra accennate sentenze della C. T. P. «... il disposto del comma 3 dell'art. 12, nel fare riferimento al comma 1, non ha inteso escludere l'applicazione alle affissioni dirette della disciplina contenuta nel comma 2, né ha inteso prevedere l'obbligatorietà del tributo annuale per le affissioni dirette, a prescindere dalle effettive esposizioni pubblicitarie sui mezzi autorizzati».

Che, conseguentemente, si ritiene opportuno annullare gli avvisi di rettifica, discendenti da tale titolo, e cioè emessi per il recupero di un presunto credito dell'Amministrazione; credito apparente dato dalla differenza tra il richiesto e quanto dovuto e correttamente versato.

Visto il D. Lgs. n. 507/93;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 289/94;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 10/E del 17 marzo 1994;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3370/95;

Visto il «Parere Pro-Veritate» espresso il 16 febbraio 1996 dal Prof. F. Gallo;

Viste le sentenze nn. 169 e 170/21/98 pronunciate dalla 21^a Sez. della C. T. P. il 7 maggio 1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera per i motivi indicati in narrativa:

- a) di rettificare l'art. 8, tabella 1, lettera c) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 289/94, ribadendo il dettato del 3° comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93;
- b) di annullare gli avvisi di rettifica emessi conseguentemente alla errata applicazione del relativo disposto di legge.

La Segreteria Generale comunica che in ordine alla proposta, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, sono stati espressi i seguenti pareri:

- «parere contrario sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa del Direttore del Dipartimento II, in data 25 marzo 1999, per i seguenti motivi:

In merito alla legittimità dell'art. 8, tabella 1, lettera c), della deliberazione consiliare n. 289/94 recante il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (che recepisce e specifica l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), il Comune dispone di una giurisprudenza favorevole di maggiore portata e autorevolezza (sentenza del TAR Lazio – sezione II n. 1486/97 e sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma – sezione 35 n. 127/98 oltre ad altre pronunce positive del Ministero delle Finanze e dei giudici tributari provinciali), rispetto alle due isolate sentenze avverse di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – sezione 21 nn. 169/98 e 170/98, che non possono costituire quindi un valido fondamento.

Inoltre, la proposta determina un mancato introito ingiustificato ed espone il Comune ad ingenti rimborsi nei confronti degli operatori pubblicitari che hanno regolarmente pagato l'imposta dal 1994 in poi e avrebbero titolo a pretenderne la restituzione per non subire una disparità di trattamento. F.to: A. Graziano;

- parere contrario in ordine alla regolarità contabile del Ragioniere Generale, in data 22 marzo 1999, in quanto non viene indicato con quali mezzi si farà fronte alla minore entrata, violando così

il primo comma dell'art. 4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, in materia di pareggio di bilancio. F.to: A. Marconi».

La stessa Segreteria Generale comunica che la VIII Commissione Consiliare Permanente, in data 23 giugno 1999, ha espresso parere favorevole, con l'astensione della Consigliera Ninci, in ordine alla sujestesa proposta di deliberazione.

Viene quindi preso in esame il sottoriportato emendamento a firma dei Consiglieri Ninci, Rosati, Dalia, Fioretti, Petrassi, Ciocchetti e Prestagiovanni:

«1. Sostituire l'oggetto della proposta con il seguente: "Rettifica della deliberazione consiliare n. 260/97 paragrafo b) e applicazione della legge 448/98 art. 31, comma 27".

2. Sostituire le premesse dal V comma e il dispositivo della proposta come segue:

"Che con deliberazione consiliare n. 260/97 si è proceduto alla modifica della deliberazione n. 254/95 prevedendo una serie di agevolazioni per la definizione del procedimento di riordino;

Che il D.lgs. 507/93 ha riformato la normativa dell'imposta comunale sulla pubblicità esterna ed in particolare:

- l'art. 9 – comma 7 – ribadisce la legittimità della coesistenza tra imposta di pubblicità – TOSAP e canone di concessione;
- l'art. 3 – comma 2 – il potere discrezionale del Comune nell'attuazione del regolamento;
- che la Legge Finanziaria n. 724 del 23 dicembre 1994 ha imposto ai Comuni di determinare i canoni d'uso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, in rapporto alle caratteristiche dei beni e ad un valore non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali;
- che, il Comune di Roma dal 1970 circa, ha adottato (come la quasi totalità dei Comuni d'Italia), la misura del canone legata all'intera superficie espositiva del mezzo pubblicitario, in ragione cioè della capacità di attrattiva promozionale e conseguente redditività economica;
- che, fino al 1993, la disciplina comunale ha compreso in un'unica voce tariffaria la corresponsione del canone di concessione e la tassa di occupazione (si fa notare comprensiva di IVA, nonostante l'incompatibilità con la Tassa di occupazione) e l'entrata in vigore della riforma, - D.lgs. 507/93 – la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 1016/94 ha stralciato la TOSAP ed aggiornato le tariffe unitarie del canone;
- che, nella suddetta deliberazione n. 1016/94, si legge quanto segue: "... che nelle more della determinazione delle tariffe relative alla tassa sopraindicata (TOSAP), da deliberare nei termini di legge, l'Amministrazione ritiene di confermare la misura dei canoni di concessione così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 9287 del 23 dicembre 1991", ma una comparazione delle tariffe, non evidenzia diversità, nonostante lo stralcio della TOSAP".

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera per i motivi indicati in narrativa:

- di rettificare quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 260/97, che concede agli operatori "una riduzione del 30% sulla tariffa del canone di concessione, con decorrenza dalle annualità successive alla definizione", con decorrenza dall'entrata in vigore della deliberazione G.C. n. 1016/94 al completamento del riordino;
 - delibera, inoltre, come previsto dall'art. 17 – comma 63 – della legge 127/97 e dall'art. 31 – comma 27 – della legge 448/98, di esonerare dalla TOSAP gli operatori con decorrenza dall'entrata in vigore della deliberazione G.C. 1016/94 all'entrata in vigore della COSAP.
- La riduzione del canone del 30% entra in vigore immediatamente ed opera a favore degli utenti che hanno presentato istanza di ammissione al procedimento di riordino e fatta salva l'applicazione delle norme legislative e regolamentari nel caso che detto procedimento si concluda con atto di diniego;

- delibera, infine, quale atto di indirizzo, di sospendere le procedure esecutive riferite alla riscossione coattiva fino alla procedura di riordino da completarsi entro il 30 novembre 1999.”»

La Segreteria Generale comunica che in ordine al suesposto emendamento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

«Visto, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90, con espressione di parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo, ferma rimanendo la disponibilità di stanziamento al bilancio per la copertura della minore entrata e per l’erogazione dei rimborsi.

Il Direttore del Dipartimento II

F.to: A. Graziano;

Visto, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90, confermando il parere contrario espresso sulla proposta n. 54/99.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo;»

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, il surriportato emendamento che risulta approvato all’unanimità, con 36 voti favorevoli.

Dopo di che la Presidente pone ai voti, con procedimento elettronico, la 54^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

54^a Proposta (di iniziativa consiliare)
presentata dai Consiglieri Rosati, Galeota, Mannino,
Zambelli, Prestagiovanni, Augello, Ciocchetti e Baldi, concernente:

Rettifica della deliberazione consiliare n. 260/97 – paragrafo b) - e applicazione della legge 448/98 – art. 31 – comma 27.

Premesso che il D.lgs. n. 507/93, al Capo I, ha introdotto nuove norme circa l’applicazione della «Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni».

Che il relativo Reg.to di applicazione, approvato con Deliberazione Consiliare n. 289/94 ha, in concreto, originato difficoltà e perplessità, nella sua applicazione, dando luogo ad un congruo contenzioso che, per le annualità 1994-95 e 1996, si è tradotto in diverse decine di migliaia di avvisi di rettifica ed accertamento d’ufficio, emessi a norma dell’art. 10 del precitato D.lgs. n. 507/93 ed altre decine di migliaia, dei detti atti, sono da prevedersi per gli anni 1997 – 1998.

Che tale situazione contenziosa ha gravemente intasato gli Uffici del Servizio AA.PP. ed intensamente impegnato, per le relative notifiche, il Gruppo dei Vigili Urbani assegnati al Servizio medesimo, distraendoli dall’istituzionale compito della vigilanza.

Che la impropria lievitazione del contenzioso, a decorrere dall’anno 1994, ha assunto un’ampiezza tale da suggerire, all’Amministrazione, un’attenta riflessione sulle cause che lo hanno determinato.

Che con deliberazione consiliare n. 260/97 si è proceduto alla modifica della deliberazione n. 254/95 prevedendo una serie di agevolazioni per la definizione del procedimento di riordino.

Che il D.lgs. 507/93 ha riformato la normativa dell’imposta comunale sulla pubblicità esterna ed in particolare:

l’art. 9 – comma 7 – ribadisce la legittimità della coesistenza tra imposta di pubblicità – TOSAP e canone di concessione;

l’art. 3 – comma 2 – il potere discrezionale del Comune nell’attuazione del regolamento.

Che la Legge Finanziaria n. 724 del 23 dicembre 1994 ha imposto ai Comuni di determinare i canoni d’uso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in deroga alle disposizioni di legge

in vigore, in rapporto alle caratteristiche dei beni ad un valore inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

Che il Comune di Roma dal 1970 circa, ha adottato (come la quasi totalità dei Comuni d'Italia), la misura del canone legata all'intera superficie espositiva del mezzo pubblicitario, in ragione cioè della capacità di attrattiva promozionale e conseguente redditività economica.

Che, fino al 1993, la disciplina comunale ha compreso in un'unica voce tariffaria la corresponsione del canone di concessione e la tassa di occupazione (si fa notare comprensiva di IVA, nonostante l'incompatibilità con la Tassa di occupazione) e l'entrata in vigore della riforma, D. lgs. 507/93 – la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 1016/94 ha stralciato la TOSAP ed aggiornato le tariffe unitarie del canone.

Che, nella suddetta deliberazione n. 1016/94, si legge quanto segue: "... che nelle more della determinazione delle tariffe relative alla tassa sopraindicata (TOSAP) da deliberare nei termini di legge, l'Amministrazione ritiene di confermare la misura dei canoni di concessione, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 9287 del 23 dicembre 1991, ma una comparazione delle tariffe, non evidenzia diversità, nonostante lo stralcio della TOSAP".

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera per i motivi indicati in narrativa:

di rettificare quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 260/97, che concede agli operatori "una riduzione del 30% sulla tariffa del canone di concessione, con decorrenza dalle annualità successive alla definizione", con decorrenza dall'entrata in vigore della deliberazione G.C. n. 1016/94 al completamento del riordino.

Delibera, inoltre, come previsto dall'art. 17 – comma 63 – della legge 127/97 e dall'art. 31 – comma 27 – della legge 448/98, di esonerare dalla TOSAP gli operatori con decorrenza dall'entrata in vigore della deliberazione G.C. 1016/94 all'entrata in vigore della COSAP. La riduzione del canone del 30% entra in vigore immediatamente ed opera a favore degli utenti che hanno presentato istanza di ammissione al procedimento di riordino e fatta salva l'applicazione delle norme legislative e regolamentari nel caso che detto procedimento si concluda con atto di diniego.

Delibera, infine, quale atto di indirizzo, di sospendere le procedure esecutive riferite alla riscossione coattiva fino alla procedura di riordino da completarsi entro il 30 novembre 1999.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e l'astensione della Consiglieria Laurelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azzaro, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia, Dalia, De Lillo, Di Francia, Di Stefano, Fioretti, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Germini, Giulioli, Laurelli, Magiar, Mannino, Marchi, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Monteforte, Nieri, Ninci, Petrassi, Piso, Prestagiovanni, Rosati, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spaziani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 86.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 35 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla suddetta votazione i seguenti Consiglieri:

Azzaro, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia, Dalia, De Lillo, Di Francia, Di Stefano, Fioretti, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Germini, Giulioli, Laurelli, Magiar, Mannino, Marchi, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Monteforte, Nieri, Ninci, Petrassi, Piso, Prestagiovanni, Rosati, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spaziani e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. LAURELLI – A. BALDONI

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
30 giugno 1999.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....